

COMUNE DI MERLARA
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE
(Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 29 luglio 2016)

Art. 1. - Finalità

Il Comune di Merlara, in un'ottica di politica sociale finalizzata al miglioramento del benessere dei soggetti residenti, istituisce e gestisce il servizio di trasporto sociale, inteso come risposta alle esigenze di mobilità delle fasce più deboli della popolazione, con particolare riferimento agli anziani, valorizzando tra l'altro l'apporto del volontariato e dell'associazionismo. Il servizio è teso a colmare le distanze e a garantire il superamento di particolari difficoltà nell'accesso ai tradizionali mezzi di trasporto pubblico.

Il Servizio intende essere di supporto al singolo ed alle famiglie senza comunque sostituirsi ad esse.

Art. 2. - Oggetto

Il presente regolamento disciplina le modalità di gestione, l'erogazione nonché i criteri di accessibilità al servizio di trasporto sociale alla luce dei principi sanciti dalla Legge 8 Novembre 2000 n.328 ed ai sensi del D.L.vo 18 agosto 267

Il servizio che va ad affiancare ed a rafforzare i mezzi di trasporto pubblico, per rispondere alle esigenze in particolare delle persone con precaria autonomia logistica o con problematiche socio assistenziali.

Ciò consente di usufruire di un servizio dedicato e quindi flessibile, effettuando viaggi individuali o collettivi per recarsi alle seguenti destinazioni:

1. strutture sanitarie pubbliche o private;
2. uffici di pubblica utilità (ad es. INPS, INAIL, Municipio, Biblioteca, Sindacati Pensionati, ecc.);
3. luoghi di interesse personale, in subordine alle destinazioni di cui ai precedenti punti.

Art. 3. - Destinatari

Possono usufruire del trasporto sociale tutti i cittadini residenti nel comune di Merlara che siano nelle seguenti condizioni:

- Anziani in carico al servizio sociale;
 - Anziani senza supporto familiare e parentale;
 - Anziani non autosufficienti e parzialmente;
 - Adulti con problemi socio-relazionali;
 - Adulti la cui situazione finanziaria non permetta la possibilità di usufruire dei mezzi pubblici;
 - Famiglie con minori disabili;
 - Famiglie multiproblematiche a cui afferiscono problemi socio-economici ambientali;
- Per le persone non-autosufficienti o parzialmente non-autosufficienti è opportuno che le stesse vengano accompagnate da un familiare o badante. Non è consentito il trasporto di ammalati gravi, né per ricoveri urgenti in Ospedale.

Art. 4. - Tipologia dei trasporti

Il servizio di trasporto sociale consente di effettuare viaggi, individuali o collettivi, nei casi di seguito previsti (l'elenco sotto riportato ha carattere esemplificativo ma non esaustivo): - accompagnamento individuale a visite mediche o specialistiche; - accompagnamento per esami clinici; - accompagnamento a cicli di cure legate alla patologia; - accompagnamenti a centri diurni, sociali, sanitari, riabilitativi; - accompagnamento per disbrigo di pratiche burocratiche o a commissioni, (INPS, Agenzia delle Entrate ecc.).

Qualora trattasi di minore è indispensabile la presenza di un familiare o di colui / coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o ne hanno la tutela. Il servizio di trasporto sociale ha, di norma, un carattere non continuativo. Qualora vi sia questa necessità si valuterà, tenendo conto delle risorse disponibili.

Art. 5. - Mezzo di trasporto

Il Comune mette a disposizione per lo svolgimento del servizio un automezzo idoneo allo scopo, garantendone la copertura assicurativa e tutto ciò che è necessario per il funzionamento (imposta di bollo, fornitura di carburante, manutenzione ordinaria e straordinaria).

Art. 6. - Personale di guida

Il Comune eroga il servizio di trasporto sociale avvalendosi della collaborazione di volontari, lavoratori socialmente utili o persone impegnate nel servizio civile in possesso della patente di tipo B o categoria superiore, che saranno adibiti alla conduzione del mezzo messo a disposizione dall'Ente.

Ogni prestatore del Servizio di trasporto deve rilasciare su apposito stampato, dichiarazione inerente:

- il possesso della patente di guida regolarmente aggiornata;
- i dati personali relativi alla nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico;
- disponibilità giornaliera ed oraria per lo svolgimento del servizio di trasporto volontario;
- accettazione dell'obbligo del segreto d'ufficio;

Art. 7. - Modalità di accesso al servizio

La persona interessata, od un suo familiare, deve presentare apposita domanda al Comune di Merlara, ufficio Segretariato Sociale, utilizzando l'apposito modulo che verrà predisposto e messo a disposizione, da corredare con la documentazione indicata nel medesimo.

Nella richiesta d'accesso al Servizio di trasporto sociale devono essere dichiarati ai sensi del DPR 445 del 2000 da parte del richiedente:

- i dati anagrafici;
- la situazione di momentanea o permanente difficoltà di spostamento;
- la mancanza di una rete parentale, amicale o di vicinato in grado di sopperire alla mancanza di familiari;
- l'impossibilità di fruire di servizi di trasporto locale;
- ISEE nucleo familiare;
- di conoscere ed accettare le condizioni stabilite nel presente Regolamento.

Le prenotazioni successive all'accoglimento della domanda dei trasporti possono avvenire telefonicamente e/o personalmente presso l'ufficio competente del Comune di Merlara, con il maggior preavviso possibile.

Il trasporto prevede il prelievo al domicilio o in luogo diverso, precedentemente segnalato dal richiedente il servizio, l'accompagnamento nel luogo previsto, l'attesa durante la visita ed il ritorno al luogo di partenza. Nel caso la visita abbia una durata molto lunga, previa valutazione dell'operatore, può essere previsto quanto segue: - trasporto presso il luogo richiesto; - la persona rimane sola per la durata dell'attesa della visita/o altro; - il rientro al domicilio previa chiamata dell'assistito.

Potrà verificarsi l'esigenza di soddisfare contemporaneamente più persone, nella stessa fascia oraria e nello stesso luogo, se le prenotazioni coincidono.

Il Servizio si attua compatibilmente con le risorse materiali (automezzo) e umane (personale), adibite a tale servizio.

Art. 8. - Norme di comportamento

Per un'ottimale organizzazione del servizio si definiscono le seguenti norme che devono essere rispettate dai fruitori del servizio: a. gli utenti sono tenuti ad atteggiamenti e comportamenti non lesivi nei confronti degli operatori del servizio; b. la comunicazione da parte dell'utenza di variazioni delle date ed orari del trasporto o sospensione del servizio deve essere effettuata con il massimo anticipo possibile e comunque non oltre il giorno precedente alla prenotazione. Diversamente non potrà essere garantito il trasporto stesso; c. al momento della prenotazione deve essere segnalata la presenza di eventuali accompagnatori, in mancanza di tale indicazione potrebbe non essere garantito il trasporto

dell'accompagnatore; d. per casi specifici di particolare rilevanza e/o gravità della patologia, il Servizio Sociale può pretendere l'accompagnamento dell'utente da parte di un familiare o altra persona designata; e. deve essere accettato l'orario del trasporto stabilito dal Gruppo / Associazione convenzionata, sulla base delle esigenze del servizio stesso e di quelle degli utenti.

Art. 9. - Sospensione dal servizio

La sospensione dal servizio può avvenire: a. in seguito ad accertati comportamenti scorretti, commessi dall'utente in violazione delle norme di cui al precedente art. 8, formalmente contestati dai Volontari incaricati al Servizio Sociale; b. in seguito ad impossibilità da parte dell'Amministrazione Comunale di assicurare il servizio, per qualsiasi causa, previa comunicazione inviata all'utente col maggior preavviso possibile.

Art. 10. - Verifiche

L'Ufficio Servizi Sociali del Comune sono autorizzati a verificare, in qualsiasi momento, la sussistenza in capo al/alla richiedente dei requisiti di accesso al servizio, come specificati nella domanda, provvedendo eventualmente alla immediata dimissione dal servizio.

Art. 11. - Esclusione dal servizio

L'esclusione dell'utente dal servizio può avvenire: a. nel caso indicato al precedente art. 10 del presente regolamento; b. qualora venga riscontrato il mancato pagamento della eventuale quota di compartecipazione dovuta ai sensi del successivo art. 12.

Art. 12. - Compartecipazione economica al servizio

Il richiedente concorre al costo del servizio pagando una quota di compartecipazione, definita annualmente dalla Giunta comunale con propria deliberazione secondo le proprie condizioni economiche, rilevate tramite dichiarazione sostitutiva unica ed attestazione ISEE del nucleo di residenza a seconda del tragitto richiesto.

Gli utenti con ISEE ordinario del nucleo di residenza pari o inferiore ad €6.524,57=, equivalente alla pensione minima INPS, anno 2016, potranno usufruire gratuitamente del presente servizio, mentre per tutti gli altri utenti saranno applicate le seguenti tariffe (Andata e Ritorno):

Fascia	Valore ISEE per fascia	Costo di compartecipazione per KM
1^ Fascia	€0 – 6.524,57	esenzione
2^ Fascia	€6.524,58 - €10.000,00	€0,10
3^ Fascia	€10.000,00 - €15.000,00	€0,20
4^ Fascia	Da €15.000,01	1/5 del costo del carburante ACI

Il calcolo del chilometraggio avviene dalla partenza al ritorno dell'autovettura presso la Sede Municipale. Le eventuali spese di pedaggio autostradale e di parcheggio a pagamento saranno a carico degli interessati.

La documentazione afferente l'I.S.E.E. va prodotta e aggiornata annualmente a cura del richiedente. Nei casi in cui l'utente abbia necessità di usufruire del servizio ma non sia in possesso del modello ISEE, il primo trasporto sarà ugualmente gratuito. Se dopo il primo trasporto il richiedente non sia ancora in grado di esibire l'ISEE, il contributo sarà pari alla metà della tariffa massima, mentre dalla terza volta in poi verserà la tariffa massima.

Art. 13 Riduzioni della quota di contribuzione

Oltre alle ipotesi di esenzione totale indicate nell'articolo 12, gli importi delle tariffe saranno ridotti al 50% per i cicli di terapie documentate da certificazione medica.

Qualora il servizio fosse usufruito contemporaneamente da più utenti, diretti tutti verso la stessa destinazione, le tariffe di cui sopra verranno suddivise in egual misura tra tutti gli utenti.

Art. 14 Modalità di contribuzione

Mensilmente l'ufficio preposto renderà all'utente l'importo complessivo delle prestazioni da pagare. Il pagamento dovrà essere effettuato dall'utente entro 15 gg dalla data di ricevimento della rendicontazione, con bonifico presso il conto di tesoreria della Cassa di Risparmio del Veneto, Filiale di Merlara.

Art. 15 Trattamento Dei Dati

I dati personali degli utenti del servizio saranno trattati nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003, successive modifiche ed integrazioni, secondo criteri di pertinenza e non eccedenza e, comunque, conformemente alle modalità previste dalle previsioni del regolamento comunale disciplinante il trattamento dei dati sensibili, approvato dal Consiglio Comunale.

I dati conferiti saranno trattati dal soggetto gestore, qualificato come responsabile del trattamento, per il solo tempo strettamente necessario allo svolgimento del servizio e, allo scadere di tale periodo di tempo, gli archivi cartacei e informatici contenenti dati personali degli utenti verranno eliminati mediante distruzione. I dati di natura sensibile verranno conservati separatamente e con modalità tali da impedire la conoscenza dei medesimi da parte di soggetti diversi dagli incaricati del trattamento.

E' fatto assoluto divieto di comunicare a soggetti diversi da quelli previsti nelle schede di trattamento approvate nel regolamento di cui al precedente comma 1 secondo le direttive del Garante per la protezione dei dati personali, i dati sensibili afferenti lo stato di salute degli utenti.

Art 16 Norme transitorie e finali

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno dell'esecutività della relativa delibera di approvazione.